



Corso abilitante per

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA

LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

BREVE PREMESSA

- ✦ Pur in assenza di uniformità di disciplina, in America, in Inghilterra e in gran parte dei paesi UE il *sovraindebitamento civile* è disciplinato da oltre quindici anni; in Italia la normativa risale all'anno 2012.
- ✦ Prima di allora la gestione della crisi dei soggetti «*non fallibili*» era ignorata dal Legislatore italiano.

BREVE PREMESSA

SEGUE

- Il *deficit* normativo italiano in materia di *insolvenza civile* è stato messo in evidente risalto dalla violenta crisi economico - finanziaria che ha avuto inizio, non senza precedenti avvisaglie, nell'anno 2008.
- Il contrasto ai fenomeni criminali e criminogeni della insolvenza civile passa anche attraverso una **normativa di prevenzione** che offre validi strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dei debitori civili e dei soggetti non fallibili.

LA LEGGE

- ✓ **Legge 27 gennaio 2012 n. 3 pubblicata in G.U. del 30 gennaio 2012 n. 24**
«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»
- ✓ Il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto Sviluppo bis), convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha apportato sostanziali modifiche, recependo la disciplina proposta dall'emendamento governativo;
- ✓ Il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 06 agosto 2015 n. 132, che ha introdotto la procedura di esdebitazione.
- ✓ **D.M. 24 settembre 2014 n. 202.: Regolamento recante i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro degli OCC**

LA LEGGE

SEGUE

- ✦ La prima stesura (ante D.L. 179/12) della Legge n. 3/12:
- ✦ a) **non includeva il *consumatore*** tra i soggetti legittimati;
- ✦ b) prevedeva la soglia del 70% di consenso per l'accordo con i creditori;
- ✦ c) **non attribuiva efficacia vincolante** dell'accordo nei confronti dei creditori estranei all'accordo o dissenzienti;
- ✦ d) **ignorava la *liquidazione* e la *esdebitazione*.**

LA LEGGE

SEGUE

- ✓ La versione della Legge n. 3/12 riformata dal D.L. 179/2012:
 - a) prevede tre strumenti: *accordo* di composizione della crisi mediante ristrutturazione, *piano* del consumatore e procedimento di *liquidazione*;
 - b) introduce, al termine della liquidazione, l'istituto della *esdebitazione*;
 - c) riduce la **soglia di consenso** dei creditori al **60%** introducendo il principio del *silenzio assenso* (la mancanza di voto equivale a voto favorevole)
 - d) attribuisce efficacia vincolante nei confronti dei *creditori dissenzienti*.

LA LEGGE

SEGUE

- ✦ Il Capo II della L. n. 3/12 è intitolato «*Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*» ed è suddiviso in tre sezioni;
- ✦ La Sezione I è intitolata «**Procedure di composizione** della crisi da sovraindebitamento» ed è suddivisa in 4 paragrafi:
 - ✦ a) Paragrafo 1: Disposizioni Generali (artt. 6/9);
 - ✦ b) Paragrafo 2: **Accordo di composizione** della crisi (artt. 10/12);
 - ✦ c) Paragrafo 3: **Piano del consumatore** (artt. 12 bis e ter);
 - ✦ d) Paragrafo 4: **Esecuzione e cessazione** degli effetti dell'accordo e del piano;
- ✦ La sezione II è intitolata «**Liquidazione** del patrimonio» (artt. 14 ter/14 terdecies);
- ✦ La Sezione III è intitolata «**Disposizioni comuni**» (artt. 15/16).

IL SOVRAINDEBITAMENTO: DEFINIZIONE

- Il termine rappresenta la traduzione letterale del tedesco «*überschuldung*» che indica una situazione di «*sbilancio patrimoniale*».
- Il significato giuridico del termine deve essere tratto dalla disposizione di legge che lo disciplina: **art. 6 L. 3/12**.
- Al co. 2 let. a) viene statuito che: «*ai fini del presente capo, si intende:*
a) *per sovraindebitamento: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».*

IL SOVRAINDEBITAMENTO: DEFINIZIONE

segue

- La **definizione** normativa del termine sovraindebitamento è **composita**; per una maggiore comprensione di essa occorre, pertanto, procedere alla disamina delle seguenti singole componenti terminologiche, dando per assunto il dato della **attuale mancanza di liquidità**:
 - 1) perdurante squilibrio; 2) obbligazioni assunte; 3) patrimonio prontamente liquidabile; 4) rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni; 5) definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

IL PERDURANTE SQUILIBRIO

Il perdurante squilibrio è lo *sbilanciamento* tra le voci attive e passive del patrimonio **che dura da tempo ed è destinato a durare nel tempo.**

Il dato temporale della durata è quello che maggiormente si presta a valutazioni di tipo soggettive anche e soprattutto in considerazione della *connotazione previsionale* che tale giudizio implica.

L'esperienza giurisprudenziale suggerisce di ancorare dette valutazioni alle peculiarità del **caso concreto**.

LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Le obbligazioni assunte sono le **passività correnti**, ossia i **debiti** contratti **scaduti e in scadenza**.

I ***debiti scaduti*** rappresentano un dato oggettivamente apprezzabile.

I ***debiti in scadenza*** presentano un indice di variabilità connesso alla valutazione del dato temporale di decorrenza; solo nel caso di insolvenza irreversibile la decorrenza del termine resterà irrilevante.

IL PATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE

- ✦ L'elemento in esame non deve essere assimilato a tutto il patrimonio esistente, ma limitato a quello «*prontamente liquidabile*», ossia **monetizzabile in breve tempo**.
- ✦ In questo caso la variabile temporale della *immediatezza* non lascia ampio spazio a valutazioni soggettive, atteso che la immediatezza della liquidazione del patrimonio esclude a priori lungaggini che eccedano i tempi procedurali.
- ✦ Solo un *breve lasso di tempo* può soddisfare i requisiti della immediatezza previsti dalla norma.

RILEVANTE DIFFICOLTÀ E DEFINITIVA INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

- La compiuta definizione del sovraindebitamento passa attraverso la qualificazione non solo di un *fatto statico* rappresentato dallo *squilibrio patrimoniale* sopra descritto, bensì anche dalla valutazione previsionale di *eventi dinamici*, ossia la produzione di *precisi effetti*, tra i quali assumono alternativamente rilievo 1) *la rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni* ovvero 2) *la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*.

LA RILEVANTE DIFFICOLTÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

- ✦ Per rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni assunte deve intendersi uno **stato di crisi che implica una temporanea insolvenza**, ossia una *insolvenza reversibile*.
- ✦ La rilevante difficoltà è, dunque, quella condizione che prelude a uno stato di conclamata insolvenza (essa rappresenta *il rischio*).
- ✦ L'elemento in esame lascia chiaramente intendere *le finalità preventive* dell'istituto che si propone con tutta evidenza di intervenire in una *fase premonitrice* per *scongiurare il rischio di insolvenza* ossia per evitare la definitiva incapacità.

LA DEFINITIVA INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

- ✦ Per definitiva incapacità di adempiere le obbligazioni assunte deve intendersi uno stato di insolvenza irreversibile.
- ✦ La definizione di stato di insolvenza è offerta dall'art. 5 della L.F. a mente del quale: «*Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*».
- ✦ Il carattere della **definitività** conferisce al dato in esame un elevato carattere di oggettività.

IL SOVRAINDEBITAMENTO: SINTESI

- Il Sovraindebitamento descritto dalla norma è, in estrema sintesi, uno squilibrio economico - patrimoniale che determina uno stato di illiquidità che permane nel tempo ed al quale possono conseguire con alta probabilità uno stato di insolvenza reversibile o irreversibile.
- Le componenti macroscopiche del sovraindebitamento sono, dunque, lo squilibrio economico patrimoniale, lo stato di illiquidità e lo stato di insolvenza reversibile o irreversibile.

IL SOVRAINDEBITAMENTO INCOLPEVOLE

- ✦ L'esistenza del sovraindebitamento non è sufficiente a consentire l'accesso alle procedure di gestione della crisi in quanto è necessario che le cause che lo hanno generato siano state impreviste ed imprevedibili.
- ✦ Il soggetto debitore sarà ammesso solo quando sia stato escluso che abbia concorso colposamente a determinare la crisi ossia che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche con uno sproporzionato ricorso al credito. (artt. 9 e 12 bis).

I SOGGETTI AMMESSI

• Solo il «*consumatore*» è definito e individuato dalla norma fra i debitori ammessi alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento (in particolare al Piano del Consumatore), mentre tutti gli altri debitori vengono individuati fra quelli che intendono **porre rimedio** *«alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo»*. **Il criterio inclusivo è di tipo residuale.**

I SOGGETTI AMMESSI

SEGUE

- ✦ In estrema sintesi e senza pretese di esaustività, oltre al consumatore, possono essere ammessi i soggetti non fallibili, ossia: l'imprenditore agricolo, l'imprenditore commerciale sotto - soglia, l'imprenditore commerciale sopra – soglia ma con debiti inferiori a 30.000,00 euro, l'imprenditore cessato da oltre un anno, l'erede dell'imprenditore defunto, il socio illimitatamente responsabile, il professionista, l'artista e gli altri lavoratori autonomi, le associazioni e le società tra professionisti, gli enti privati non commerciali.

IL FALLIMENTO SOPRAVVENUTO

- Con riferimento alla categoria dei soggetti non fallibili l'ult. co. dell'art 12 della L. n. 3/12 prevede che: *«la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo..... A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili ...».*
- **Art. 12, comma 5, L. n. 3/2012**
- Il caso è riferibile, ad esempio, all'ipotesi in cui l'imprenditore commerciale sopra soglia con debiti inferiori ai 30.000,00 euro sia stato ammesso alla procedura di accordo e successivamente sia stato dichiarato fallito a seguito di una nuova istanza di fallimento per effetto della quale l'istruttoria ha accertato debiti superiori ai 30.000,00 euro.

IL CONSUMATORE

- La definizione di consumatore è espressa nel testo normativo alla let. b) del 2 co. dell'art. 6 in cui è statuito che per consumatore si deve intendere: *«il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»*.
- L'insolvenza civile, che in prevalenza riguarda le famiglie, è quella del consumatore che viene individuato come la persona fisica i cui debiti sono estranei all'impresa o alla professione.
- Il valore sociale della previsione è manifesto: si pensi ai casi di debiti contratti *per cure mediche* a seguito di patologie gravi ovvero a debiti per *improvvisi licenziamenti* o *perdita del posto di lavoro*.

IL CONSUMATORE E IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

- La accezione di consumatore ai sensi della L. 3/12 è particolarmente rilevante ai fini di una corretta individuazione dei soggetti ammessi al relativo piano di ristrutturazione dei debiti.
- L'elemento discriminatorio (e quindi identificativo) è di tipo oggettivo e non soggettivo; più in chiaro, il consumatore viene identificato non in base a caratteristiche soggettive, bensì in rapporto a elementi oggettivi, quali i debiti contratti.
- I debiti del consumatore devono essere stati contratti per finalità e scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
- L'imprenditore o il professionista, in quanto persona fisica, possono accedere al piano a condizione che la natura dei debiti consenta di qualificarli consumatori.

L'IMPRENDITORE SOTTO SOGLIA

- ✓ A mente dell'art. 1, co. 2 L.F., non possono essere dichiarati falliti e non possono accedere al concordato preventivo gli *imprenditori commerciali* che:
- A) in ciascuno dei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento hanno avuto:
 - 1) un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro;
 - 2) ricavi lordi annui complessivamente non superiori a 200.000,00 euro;
 - B) alla data del deposito dell'istanza di fallimento o all'udienza prefallimentare hanno avuto debiti complessivamente non superiori a 500.000,00 euro, inclusi quelli scaduti o non accertati con efficacia di giudicato.

L'IMPRENDITORE SOPRA SOGLIA CON DEBITI INFERIORI AI 30.000,00 EURO

- ✓ Anche quando i parametri dimensionali superano la soglia ex art. 1, co. 2, L.F., l'imprenditore non può essere dichiarato fallito se *l'ammontare dei debiti scaduti non supera i 30.000,00 euro*; in questo caso l'istanza di fallimento proposta verrebbe dichiarata improcedibile.
- ✓ Qualora in costanza di accordo omologato venga proposta nuova istanza di fallimento e venga accertato un ammontare di debiti superiori ai 30.000,00 euro, la dichiarazione di fallimento produrrà gli effetti previsti dal 5 co., dell'art. 12 L. 3/12, ossia la risoluzione dell'accordo.

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CESSATO DA UN ANNO

- ✦ L'imprenditore commerciale *individuale* che, *cessata* l'attività, abbia provveduto alla relativa *cancellazione dal registro delle imprese* da almeno un anno, **non può esser dichiarato fallito.**
- ✦ Detto imprenditore individuale potrà, dunque, far ricorso allo strumento del sovraindebitamento, salvo che i creditori ovvero il PM non abbiano favorevolmente provato che l'attività commerciale sia di fatto proseguita anche dopo la cancellazione.
- ✦ In quest'ultimo caso la declaratoria di fallimento produrrà la decadenza del sovraindebitamento.
- ✦ *Le società di persone o di capitali si estinguono con la cancellazione*; per tale ragione non è ipotizzabile che esse possano accedere al sovraindebitamento.

L'IMPREDITORE AGRICOLO

- ✦ L'imprenditore agricolo, a mente del novellato art. 2135 c.c., è divenuto a tutti gli effetti un imprenditore commerciale che opera nel settore agricolo ed al quale è consentito accedere, altresì, agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e della transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.
- ✦ L'imprenditore agricolo, se e in quanto soggetto non fallibile, può far ricorso alla procedura da sovraindebitamento.

FALLIBILITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

- La formale qualificazione di imprenditore agricolo non è sufficiente ad impedire la declaratoria fallimentare quando sia accertato che *l'impresa svolge con prevalenza attività commerciale*.
- Più in chiaro l'imprenditore agricolo può svolgere attività commerciale e qualora essa sia autonoma e prevalente a quella propriamente agricola egli potrà esser dichiarato fallito in quanto ritenuto imprenditore commerciale.
- I superiori criteri di discernimento dovranno essere applicati anche alle attività connesse.

L'IMPRESA AGRICOLA

- La novella introdotta dal D. Lgs. n. 99/2004 ha consentito all'imprenditore agricolo di organizzarsi in forma societaria.
- L'impresa agricola, pur permanendo intatto il rapporto con la terra quale elemento distintivo, ha finito per acquisire nel tempo connotati altamente imprenditoriali con mercati tratti commerciali.
- Detta natura composita lascia aperto il dibattito sulla fallibilità dell'impresa **agricola che abbia assunto mercato carattere commerciale. La partecipazione al naturale ciclo produttivo sembra essere il *discrimen*.**

L'EREDE DELL'IMPRENDITORE DEFUNTO

- ✓ *L'erede dell'imprenditore fallito deceduto da oltre un anno* può accedere alle procedure da sovraindebitamento.
- ✓ Si ritiene, non senza contrasti di opinione, che *l'erede puro e semplice*, stante la confusione dei patrimoni generata dall'accettazione dell'eredità, potrà accedere alla procedura da sovraindebitamento *solo qualora egli stesso sia soggetto non fallibile*, mentre l'accettante con beneficio d'inventario, stante la distinzione patrimoniale, potrà in ogni caso accedere alla procedura da sovraindebitamento una volta trascorso l'anno dalla morte del *de cuius* e limitatamente al patrimonio di questi.

IL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

- E' ammesso alla procedura ex L. 3/2012 il socio illimitatamente responsabile (che, di contro, è solitamente fallibile in estensione) qualora:
 - 1) sia uscito dalla società (per morte, cessione quota, recesso, esclusione ecc.) **da oltre un anno;**
 - 2) **abbia perduto la responsabilità illimitata** (per fusione, trasformazione, scissione);
 - 3) **è stato socio di una società cessata da oltre un anno.**

In tutti i suddetti casi, se sono state rispettate tutte le formalità di legge, è possibile accedere alle procedure da sovraindebitamento.

Il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile determina la decadenza della procedura da sovraindebitamento.

LAVORATORI AUTONOMI, PROFESSIONISTI E ARTISTI

- ✦ I lavoratori autonomi e i prestatori d'opera intellettuale, al pari degli artisti non sono soggetti fallibili e possono, dunque, accedere alle procedure da sovraindebitamento.
- ✦ Il professionista, che a differenza dei primi ha conseguito una abilitazione di stato all'esercizio della professione ed è iscritto ad un Albo professionale, è, altresì, legittimato ad accedere alle procedure da sovraindebitamento.

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Si distinguono:

- ✓ Le società di persone tra professionisti
- ✓ Le società di capitali tra professionisti

Nel silenzio della legge entrambe dovrebbero essere legittimate ad accedere alle procedure da sovraindebitamento in quanto, a prescindere dalla forma societaria, **l'attività effettivamente prestata** non sarebbe comunque di impresa, bensì, sempre **professionale** e, dunque, non fallibile.

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

- ✦ È ancora discussa la soggettività giuridica delle associazioni professionali; più in chiaro, essa è riconosciuta solo parzialmente ed in talune rare ipotesi.
- ✦ Orbene, **qualora sia ammessa detta soggettività**, potrà riconoscersi la legittimazione per l'accesso al sovraindebitamento, nella specifica ipotesi in cui a richiederla siano tutti i professionisti associati.

GLI ENTI PUBBLICI

- Premesso che **gli enti pubblici non sono fallibili né soggetti ad altre procedure concorsuali e che, nell'adozione di atti non autoritativi, agiscono *jure privatorum***, non apparirebbero ragioni per escludere gli enti pubblici dal novero dei soggetti legittimati ad accedere alla procedura da sovraindebitamento. Sul piano soggettivo, dunque, nessun impedimento almeno in via astratta e teorica.
- Sul piano oggettivo, invece, depongono in senso contrario **gli strumenti di gestione della crisi *ex lege* previsti (risanamento e dissesto) ed i lavori preparatori della legge.**

GLI ENTI PUBBLICI

SEGUE

- ✦ Dall'inequivoco tenore delle **relazioni illustrative** della proposta di legge si evince che lo strumento del sovraindebitamento è stato concepito per le situazioni di **crisi civile** (famiglie e piccole imprese).
- ✦ L'adattamento a soggetti diversi di tipo pubblico, oltre che contrario alla intenzione del legislatore, rappresenterebbe una forzatura dagli effetti non facilmente prevedibili.
- ✦ Per gli enti pubblici esistono specifiche ed autonome procedure di gestione della crisi (***dissesto e risanamento***) non fungibili né surrogabili.

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - OCC

- Il decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014 contiene il Regolamento attuativo dell'art. 15 della L. n. 3/2012 recante i requisiti di iscrizione nel registro degli OCC che all'art. 2, co. 1 let. d) ha definito l'OCC come: *«l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento»*.
- La natura pubblicistica dell'OCC è evidentemente necessaria condizione per garantire l'**indipendenza e la neutralità** poste a tutela dell'interesse pubblico di carattere generale.

RUOLO E FUNZIONI DELL'OCC

- ✓ L'OCC è il centro nevralgico della gestione della crisi; ogni fase dell'intero procedimento riconosce all'OCC un ruolo determinante.
- ✓ L'OCC assolve a funzioni e compiti di:
 - 1) **Consulente** economico-finanziario e legale del debitore;
 - 2) **Ausiliario** del Giudice delegato;
 - 3) **Garante** dei creditori e dei terzi

RUOLO E FUNZIONI DELL'OCC

SEGUE

- ✦ L'art. 7 co. 1 e 1 bis L. 3/12 dispone che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione con l'ausilio dell'OCC.
- ✦ L'art. 15 co. 5 L. 3/12 dispone che l'OCC: «assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla esecuzione dello stesso».
- ✦ L'espresso riconoscimento di una autonomia d'iniziativa funzionale allo scopo della composizione della crisi conferisce all'OCC un relevantissimo ruolo poliedrico e polifunzionale in ogni fase della procedura.
- ✦ Le prevedibili criticità di potenziali conflitti potrebbero essere risolte a monte con la nomina di Gestori in forma collegiale.

RUOLO E FUNZIONI DELL'OCC

segue

- ✓ L'OCC, in particolare, anche *per il tramite del Gestore nominato*:
- valuta per il debitore i presupposti della proposta e la redige unitamente alla relazione (*particolareggiata* nel caso del piano del consumatore); non è escluso che la proposta sia redatta da professionista di fiducia del debitore, ma deve essere fatta propria, ossia recepita e condivisa dall'OCC;
- verifica per il Giudice la veridicità dei dati contenuti nella proposta e redige la relazione di fattibilità;
- cura per i creditori le comunicazioni dei provvedimenti giudiziali e del decreto di omologa e gli adempimenti successivi, eseguendo le pubblicità previste;
- esegue l'accordo o il piano.

TERZIETÀ DELL'OCC

- ✓ Alla **natura pubblicistica** dell'OCC, **garanzia primaria di terzietà**, si sommano ulteriori garanzie soggettive ed oggettive.
- ✓ L'attribuzione di una poliedrica varietà di funzioni e ruoli, talora potenzialmente confliggenti, ha indotto il legislatore a pretendere che l'OCC, che nella complessità del procedimento finisce per essere controllore e controllato al contempo, sia dotato di caratteristiche di **elevatissima professionalità specialistica**.
- ✓ Dette caratteristiche sono proprie del referente e dei gestori della crisi.

OCC DI DIRITTO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- ✦ Il Regolamento ministeriale ha istituito il Registro degli OCC disciplinandone requisiti e modalità di iscrizione.
- ✦ Il Registro ministeriale degli OCC è diviso in due sezioni (A e B).
- ✦ La **sezione A** contiene le iscrizioni degli OCC c.d. di diritto, ossia quelli costituiti **su istanza dell'ente** (Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Ordini Professionali, Segretariato sociale)
- ✦ La **sezione B** contiene le iscrizioni degli OCC istituiti presso enti pubblici, ossia Comuni, Città Metropolitane, Regioni e Università pubbliche.

REQUISITI PER LA ISCRIZIONE NEL REGISTRO OCC

- ✓ Il *Responsabile del Registro Ministeriale* degli OCC verifica la ricorrenza dei seguenti requisiti di iscrizione:
- a) **Referente con *idonea garanzia di indipendenza***;
 - b) **Conformità del regolamento** interno al decreto ministeriale;
 - c) **Gestori della Crisi** in numero non inferiore a **cinque**
 - d) Polizza assicurativa con massimale non inferiore al milione di euro.

STRUTTURA DEGLI OCC: IL REFERENTE

- ✓ All'interno dell'OCC si individuano due organi: *Il Referente ed i Gestori*

Il referente è la persona fisica che, **dotata di adeguato grado di indipendenza**, esercita il **potere di indirizzo e coordinamento dell'intero organismo** (*funzione interna*) con funzione di alta responsabilità nei confronti della P.A. (*funzione esterna*).

Il referente *esamina le domande di ammissione* all'elenco interno dei gestori della crisi, *dispone l'ammissione, nomina il gestore della crisi* nel rispetto del principio dell'equa distribuzione o eventualmente sostituisce il gestore nominato. *Aggiorna l'elenco interno dei gestori comunicando al Responsabile ministeriale tutte le vicende modificative o di rilievo; redige il conto consuntivo e la relazione di gestione.*

L'INDIPENDENZA DEL REFERENTE DELL'OCC

- Il potenziale conflitto, insito nell'essenza poliedrica dell'OCC, derivante dall'assolvimento di funzioni e incarichi a tutela di interessi e diritti potenzialmente confliggenti, viene arginato con la previsione di un referente dell'OCC dotato di un elevato livello di autonomia e indipendenza.
- L'indipendenza del referente dell'OCC è preventivamente valutata, ai fini della iscrizione nel registro, dal Responsabile Ministeriale del Registro degli OCC.
- Il Referente è la persona fisica che con l'OCC non deve avere e/o aver avuto alcun rapporto personale e/o professionale. È soggetto estraneo all'OCC.**

GESTORI DELLA CRISI

Il Gestore della crisi è la persona fisica o il collegio di persone fisiche che svolgono l'attività di gestione del procedimento di crisi.

- ✓ Il Decreto Ministeriale all'art. 4, co. 5, indica i seguenti concorrenti requisiti:
 - A) Diploma di laurea** in materie economiche e/o giuridiche;
 - B) Partecipazione a corsi di perfezionamento** all'uopo istituiti;
 - C) Specifica esperienza professionale** in materia (non richiesta per avvocati, notai e commercialisti);
 - D) Aggiornamento biennale** di durata non inferiore a 40 ore.

L'INDIPENDENZA DEL GESTORE

- Il Gestore viene individuato dal *Presidente del Tribunale* o dal *referente dell'OCC* fra quelli iscritti nell'elenco interno dell'OCC, tenendo in debita considerazione la natura e l'importanza del procedimento.
- Nei casi di particolare rilevanza e complessità delle questioni trattate, potrà essere nominato quale Gestore un collegio di gestori della crisi.
- Prima del conferimento effettivo**, il Referente deve acquisire dal Gestore, previamente informato del caso e dei soggetti coinvolti, la relativa **dichiarazione di indipendenza** e la conseguente accettazione dell'incarico.

L'INDIPENDENZA DEL GESTORE

SEGUE

- ✓ Con la **dichiarazione di indipendenza** il Gestore dovrà attestare (art. 11 D.M. 202/14):
 - di **non essere legato** al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione **da rapporti di natura personale o professionale** tali da comprometterne l'indipendenza;
 - di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile (CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO) e non di non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

L'INDIPENDENZA DEL GESTORE

SEGUE

- «Art. 2399 C.c. (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 (cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori); b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.».

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI

- Il Gestore della crisi, dopo aver reso la dichiarazione di indipendenza ed aver prestato l'accettazione dell'incarico, dovrà valutare **i presupposti di proponibilità della domanda** e coadiuvare il debitore nell'**elaborazione della proposta** di accordo o del piano del consumatore da proporre al Giudice. Il Gestore deve agire sempre personalmente **senza mai delegare** (art. 12 D.M.)
- Non può escludersi che la domanda di ammissione venga redatta da un professionista di fiducia del debitore, ma essa dovrà in ogni caso essere condivisa, recepita e fatta propria dal Gestore.
- Il gestore deve avere contezza e cognizione approfondita della proposta e del piano che compongono la domanda in quanto dovrà attestarne la VERIDICITÀ E LA FATTIBILITÀ all'atto del deposito.**

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI:

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

SEGUE

- Il Gestore designato dal Presidente del Tribunale o dall'OCC, comunicata la propria accettazione con la relativa dichiarazione di indipendenza, dopo aver ricevuto, nel caso di designazione da parte dell'OCC, **la lettera di incarico contenente il mandato professionale** con specificazione di tutti gli elementi afferenti anche il diritto al compenso, dovrà *verificare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità alla procedura richiesta* (piano o accordo).

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: *VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ* *SEGUE*

In via preliminare, dunque, il gestore nominato dovrà verificare:

- a) *la sussistenza dei presupposti soggettivi*: ossia che il soggetto sia legittimato alla proposta in quanto consumatore o debitore ex art. 6 L. 3/12;
- b) *la sussistenza dei presupposti oggettivi*: ossia che il soggetto proponente versi in stato di sovraindebitamento;
- c) *l'assenza di cause di inammissibilità* (art. 7, co. 2, L. 3/12): ossia se il proponente:
 - è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle da sovraindebitamento;
 - ha fatto ricorso nel quinquennio precedente ai procedure da sovraindebitamento;
 - ha subito, per cause non imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis (*impugnazione risoluzione dell'accordo ovvero revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione*)
 - ha fornito documentazione incompleta o, comunque, non sufficiente a ricostruire la situazione economico – patrimoniale.

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: *VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ – ASPETTI PRATICI*

- ✦ In caso di **esito negativo della verifica preliminare di ammissibilità**, il Gestore dovrà **convocare (con pec o racc. a.r.) il debitore / consumatore per informarlo del possibile esito negativo** e invitarlo a fornire entro un breve termine perentorio **chiarimenti, delucidazioni o integrazioni documentali**, con espresso avvertimento che, in mancanza, verrà proposta al Giudice la reiezione dell'istanza per inammissibilità.
- ✦ Qualora il debitore / consumatore non si presenti o non fornisca riscontro e adeguata risposta, il Gestore potrà nell'immediatezza **proporre al Giudice la reiezione per inammissibilità / improcedibilità**.
- ✦ Qualora il debitore si presenti senza chiarire, sanare o superare le ragioni o cause di preliminare inammissibilità e intenda, comunque, procedere, il Gestore dovrà riservarsi di esporre nella relazione da presentare al Giudice le ragioni di inammissibilità. **Più in chiaro, il Gestore non può rifiutarsi di procedere quando il debitore manifesti una volontà contraria.**

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI:

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ – ASPETTI PRATICI *SEGUE*

Adottando i poteri d'ufficio (anche al fine di colmare le lacune deduttive del debitore che intenda procedere), il Gestore potrà convocare il debitore per:

- richiedere se vi sono ulteriori informazioni, documenti e dati potenzialmente rilevanti
- attivare il cassetto fiscale
- richiedere se vi sono perizie o offerte sui beni
- richiedere certificato dei carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)
- richiedere estratto ruolo presso Equitalia
- richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali
- effettuare una richiesta di precisazione del credito ai creditori segnalati dal debitore/consumatore
- effettuare visure camerali
- effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
- effettuare visure al PRA
- esaminare gli estratti conto bancari degli ultimi 5 anni
- verificare l'esistenza di protesti di titoli a carico del debitore/consumatore
- verificare l'esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore negli ultimi 5 anni
- verificare l'esistenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI:

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ – ASPETTI PRATICI *SEGUE*

- ✓ All’esito del colloquio con il debitore / consumatore proponente e della consegna di atti e documenti sarà opportuno redigere apposito **processo verbale contenente le dichiarazioni rese dal debitore e la elencazione dettagliata dei documenti dallo stesso offerti.**
- ✓ Sempre al fine di verificare le informazioni offerte dal debitore, il gestore potrà, previa autorizzazione del Giudice ex art. 15 L. 3/12, accedere a:
 - Anagrafe tributaria
 - SIC (sistemi di informazioni creditizie)
 - Centrali Rischi
 - Centrale di allarme interbancaria
 - Archivio informatizzato degli assegni
 - Altre banche dati pubbliche.

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI:

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ – ASPETTI PRATICI *SEGUE*

- ✦ I dati personali acquisiti dal Gestore possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione
- ✦ Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei dati, tramite Lett. Racc. A/r o PEC, non oltre 15 giorni dalla distruzione.

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI

SEGUE

- ✦ **La domanda di ammissione non può essere depositata in mancanza dell'intervento del Gestore della crisi; in caso contrario verrà dichiarata inammissibile perché mancante delle attestazioni del Gestore.**
- ✦ Il Gestore può essere nominato su istanza del debitore dal Presidente del Tribunale che sceglierà tra i professionisti dotati dei requisiti di legge ovvero dall'OCC che sceglierà dall'elenco interno degli iscritti.
- ✦ Pur non essendo prevista l'assistenza legale, essa appare imprescindibile per il debitore, salvo il caso della nomina di un Gestore in forma collegiale in cui vi sia un avvocato.

LE SANZIONI DEL DEBITORE NELLA FASE DELLA AMMISSIONE

- ✦ L'art. 16 L. 3/12 prevede sanzioni sia per il debitore che per l'OCC o suoi componenti.
- ✦ Art. 16, comma 1: **Reclusione da 6 mesi a due anni, multa da 1.000 a 50.000 euro per il debitore**, sia nella fase della ammissione che in quella della esecuzione
- ✦ In particolare, la let. a) del primo comma sanziona il debitore che, per accedere alle procedure, **aumenta o diminuisce il passivo** (attività reale e non contabile) ovvero **sottrae o dissimula** (attività documentale-contabile e non reale) **una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti**».
- ✦ La let. b) sanziona il debitore che, per accedere alle procedure, **produce documenti contraffatti o alterati ovvero sottrae occulta o distrugge in tutto o in parte la documentazione debitoria e contabile**. (reato di falso tipico della bancarotta documentale)
- ✦ La let. c) sanziona **l'omissione dolosa della indicazione di beni nell'inventario presentato a corredo della domanda di liquidazione**.

LE SANZIONI DEL DEBITORE NELLA FASE DELLA ESECUZIONE

- La let. d) dell'art. 16 comma 1 L. 3/12, a tutela della *par condicio creditorum*, sanziona il debitore che nel corso delle procedure abbia eseguito **pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore**. I pagamenti sanzionati sono quelli eseguiti in favore di creditori partecipanti alla procedura e non quelli rimasti estranei alla stessa.
- La let. e) incrimina il debitore che **dopo il deposito della proposta di piano o accordo, aggrava la posizione debitoria**.
- La let. f) sanziona il debitore che **intenzionalmente non rispetta l'accordo o il piano del consumatore**.

LE SANZIONI DELL'OCC

- ✦ I successivi comma dell'art. 16 prevedono le sanzioni a carico dell'OCC o dei suoi componenti.
- ✦ Pena: **“Reclusione da uno a tre anni e multa da 1.000 a 50.000 euro”**
- ✦ In particolare, il co. 2 sanziona il componente dell'organismo o il professionista nominato ex art. 15 che abbia reso **false attestazioni** relativamente alla **proposta** o ai **documenti** in essa allegati ovvero alla **fattibilità** del piano ovvero **nella relazione particolareggiata**.
- ✦ Il co. 3 prevede la sanzione per il componente della dell'organismo di composizione crisi o il professionista *ex art. 15* che **omette o rifiuta senza giusto motivo l'atto del suo ufficio cagionando danno ai creditori**.